

COMUNE DI VESPOLATE

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 02

OGGETTO: Esercizio associato di funzioni fondamentali – Approvazione della convenzione istitutiva dell'ufficio comune.

L'anno **duemilatredici** addì **diciannove** del mese di **febbraio** alle ore **18.30**, nella sala riservata alle riunioni, regolarmente adunato, previa notifica e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione straordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presenti	Assenti
Migliavacca Pierluigi	Sindaco	X	
Giacomelli Claudio	Consigliere	X	
Andria Pantaleone	Consigliere	X	
Malandra Alessandro	Consigliere	X	
Cassetti Romina	Consigliere	X	
Colombo Giorgio	Consigliere	X	
Volta Gianluca	Consigliere		X
Cornero Monica	Consigliere		X
Caputo Antonio	Consigliere	X	
Bazzani Giovanni	Consigliere	X	
Sciarrabba Calogera	Consigliere	X	
Ferrini Piero	Consigliere		X
Ghiotto Giuliana	Consigliere		X
Totali		9	4

Assenti giustificati risultano i Sigg: Volta Gianluca, Monica Cornero, Piero Ferrini e Giuliana Ghiotto.

Partecipano alla seduta in qualità di Assessori esterni i Sigg.: Antonino Farruggia, Enrica Gandini e Angelo Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gabrio Mambrini.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza, il Sig. Pierluigi Migliavacca, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco Presidente invita il Consiglio alla discussione della proposta in O.d.G., che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A) e sulla quale ritiene soltanto di richiamare brevemente ciò che è già documentato agli atti ovvero che trattasi del perfezionamento di un percorso avviato congiuntamente con gli altri Comuni della zona mediante l'ausilio tecnico dei rispettivi Segretari e degli esperti di Lega Autonomie con i quali si è svolto sull'argomento anche un incontro territoriale a cui sono state invitate tutte le Amministrazioni.

Chiede la parola il Consigliere del Gruppo di minoranza "Insieme per migliorare" Sig. Giovanni Bazzani, il quale, introduce le proprie argomentazioni dicendo che gli amministratori di riferimento del proprio Gruppo da sempre sono stati stimolatori per addivenire ad un'idea territoriale sovra comunale come testimonia la presenza a Novara proprio in questi giorni di un professore della Bocconi che proprio in questa aula consiliare venne a parlare di cosa avrebbe potuto essere la nostra zona ancor prima che il legislatore intervenisse in maniera decisa in un'ottica di associazionismo. Coglie quindi l'opportunità ancora una volta, come già avvenuto di frequente in quest'aula, di ribadire la totale condivisione del percorso tracciato dal legislatore nazionale e regionale in tale contesto.

Per quanto riguarda poi la trattazione specifica della proposta di deliberazione messa agli atti relativa all'argomento, laddove si richiama espressamente la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 8 novembre 2012, mediante la quale si evince che le Giunte dei Comuni interessati hanno formulato al Gruppo di lavoro, appositamente costituito, l'indirizzo progettuale per avvalersi dello strumento della Convenzione quale nuova forma associativa, chiede al Sindaco quali siano state le motivazioni che hanno portato ad escludere la minoranza da tale Gruppo di lavoro. Altrettanto dicasi laddove più avanti si fa riferimento alle elaborazioni del Gruppo di lavoro, approvate dai Sindaci dei Comuni interessati ed inviate in Regione, senza il benché minimo coinvolgimento della minoranza su scelte che andrebbero comunque condivise. E facendo leva su tale logica asserisce che si potrebbe andare ben oltre per mettere in evidenza come su argomenti di così vasta portata non si sia avvertita la necessità di un coinvolgimento delle minoranze, riportando pertanto in luce un tema di assoluta attualità che è poi quello della partecipazione.

Il Sindaco Presidente in relazione alle precedenti osservazioni, sostiene di aver già risposto in proposito in più di un'occasione e nel contempo asserisce che per la stesura del documento di cui si faceva riferimento i tempi purtroppo erano strettissimi per rispettare la scadenza degli adempimenti prescritti e da ultimo conferma quanto già sostenuto più volte ovvero che il tavolo di confronto, a suo modo di vedere, preso atto delle modalità ostruzionistiche spesso evidenziate dalle stesse minoranze, rimane esclusivamente quello del Consiglio Comunale.

Chiede la parola il Consigliere del Gruppo di minoranza "Insieme per migliorare" Sig. Giovanni Bazzani, il quale dice di non stupirsi di tali affermazioni che ancora una volta vanno a suffragare quanto già ribadito ovvero che da parte del Sindaco e della maggioranza c'è la evidente mancanza di volontà di voler distinguere e valutare situazioni di ampia portata che coinvolgono non solo le minoranze, ma anche la gente, come appunto quella della riforma dei singoli Comuni.

Il Sindaco Presidente, in assenza di altri interventi, invita a passare alle dichiarazioni di voto.

Prende la parola il Consigliere del Gruppo di minoranza "Insieme per migliorare" Sig. Giovanni Bazzani, il quale esprime da parte del suo Gruppo la volontà di astensione, una linea che sarebbe da ricondurre da un lato alla necessità del fare e dell'operare in considerazione di quanto si è fin qui detto e dall'altro, di rimando a quanto asserito dal Sindaco, alle modalità con cui vengono poste in discussione in ambito consiliare problematiche di così vasta portata, sulle quali come Gruppo all'indomani dell'incontro tenutosi a Borgolavezzaro era stata inviata una lettera, rimasta lettera morta ossia senza risposta, della quale chiede che venga allegata copia unitamente alla dichiarazione di voto, che a sua volta si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera B).

Tutto ciò premesso:

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n°36 del 03.11.2000;

Visto il vigente regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale;

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Giovanni Bazzani, Calogera Sciarrabba),

DELIBERA

- 1 - Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- 2 - Di stipulare, ai sensi di quanto in narrativa, la convenzione per la gestione associata di funzioni e servizi di competenza comunale fra i comuni di Borgolavezzaro, Garbagna Novarese, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco e Vespolate, secondo lo schema, formato da numero 14 articoli, Allegato n. 1) alla presente per farne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, da sottoscrivere ad opera dei legali rappresentanti degli enti.

Successivamente con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 astenuti, n. 0 contrari

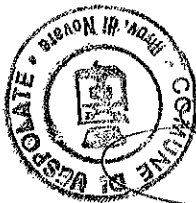
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL D.lgs. n. 267/2000.

=====

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Pierluigi Migliavacca



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gabrio Mambrini

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(---)

li _____

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, co.1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

li 19 FEB. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Gabrio Mambrini)

Per copia conforme all'originale:

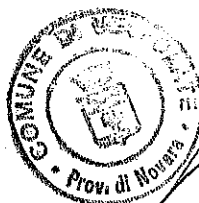
IL SEGRETARIO COMUNALE

li _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutiva, a partire dal: 1 MAR. 2013

Li - 1 MAR. 2013



IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITÀ

☒ Per dichiarazione di immediata eseguibilità di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

☐ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE

li _____

Am. A)

COMUNE DI VESPOLATE

CONSIGLIO COMUNALE ~~19~~ 19/02/2013 - O.D.G. N.2

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Esercizio associato di funzioni fondamentali - Approvazione della convenzione istitutiva dell'ufficio comune

IL SINDACO

VISTO l'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122 così come modificato dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 che individua il nuovo elenco di funzioni fondamentali dei Comuni:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

VISTO lo stesso articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 che, tra l'altro, prevede altresì:

- che sussiste l'obbligo per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, di esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali;
- che il limite demografico minimo per le forme associative sia fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione;
- che le convenzioni abbiano durata almeno triennale e che alle medesime si applichi, in quanto compatibile,

l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- che, ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, i comuni interessati siano obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni;
- che comuni interessati assicurino la costituzione di forme associative
 - entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali;
 - b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;

che in caso d'inadempimento da parte dei Comuni, e previa diffida a procedere, il Prefetto intervenga esercitando poteri sostitutivi;

VISTA la legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 "Disposizioni organiche in materia di enti locali" così come modificata dalla legge regionale n. 14 del 18 dicembre 2012 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 settembre 2012 n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali). Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna)", che prevede, tra l'altro:

- che le funzioni ed i servizi in materia socio assistenziale possano essere gestiti mediante consorzi tra comuni;
- che le unioni di comuni abbiano durata minima di dieci anni;
- che la convenzione, fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dall'ordinamento statale, debba prevedere:
 - il fine e la durata, che non può essere inferiore a tre anni;
 - le funzioni ed i servizi oggetto dell'esercizio associato nonché le modalità di svolgimento delle stesse;
 - le modalità di consultazione degli enti contraenti;
 - i rapporti finanziari tra gli enti contraenti;
 - la costituzione di uffici comuni o la delega di funzioni a favore di uno dei comuni partecipanti e la relativa previsione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attività;
 - gli obblighi e le garanzie degli enti contraenti;
 - i casi di recesso e le conseguenti obbligazioni cui resta vincolato l'ente recedente.
- che il territorio regionale sia classificato in tre aree territoriali omogenee (montagna, collina e pianura);
- che i limiti demografici minimi per le forme associative siano di tremila abitanti (montagna e collina) e di cinquemila abitanti (pianura), salvo che per l'esercizio in forma associata della funzione sociale, per il quale è fissato il limite di quarantamila abitanti;
- che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i comuni interessati dovessero presentare alla Regione le proposte di aggregazione nel rispetto dei requisiti indicati e che nelle proposte di aggregazione fossero indicate le forme prescelte per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, le funzioni ed i servizi esercitati in forma associata ed i risultati previsti in termini di efficacia, efficienza ed economicità.
- che le proposte di aggregazione rispondenti ai requisiti richiesti saranno considerate ambiti territoriali ottimali;

RICORDATA l'iniziativa assunta dai comuni di:

- Borgolavezzaro
- Garbagna Novarese
- Nibbiola
- Terdobbiate
- Tornaco
- Vespolate

finalizzata a dar vita ad una nuova forma di gestione associata delle funzioni fondamentali comunali.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 08/11/2012 "ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI – ATTO DI INDIRIZZO DI INDIVIDUAZIONE DELLA CONVENZIONE COME MODELLO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE" con la quale le Giunte dei Comuni interessati hanno formulato al Gruppo di lavoro (appositamente costituito, anche con la partecipazione degli esperti messi a disposizione dalla Lega delle

Autonomie locali di Pavia, per predisporre un'analisi di fattibilità e concrete proposte organizzative), l'indirizzo progettuale di avvalersi dello strumento della Convenzione per la progettazione della nuova forma associativa;

ACQUISITE le elaborazioni del Gruppo di lavoro, sinteticamente trasfuse nel "PROGETTO PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI MEDIANTE COSTITUZIONE DI UN UFFICIO COMUNE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE PIEMONTE 28 SETTEMBRE 2012, N. 11" che è stato approvato dai Sindaci dei comuni interessati ed inviato alla Regione al fine di veder riconosciuto il territorio dei sei comuni quale ambito territoriale ottimale;

ACQUISTA ALTRESI' la proposta di testo di CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI MEDIANTE COSTITUZIONE DI UN UFFICIO COMUNE che contiene tutte le previsioni normative richieste dalle leggi statali e regionali e che ha il seguente sviluppo:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Art. 2 - Enti partecipanti alla gestione associata

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Funzioni, attività e servizi svolti dall'ufficio comune e procedimenti amministrativi di competenza

CAPO II - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE

Art. 5 - Regole di organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune

Art. 6 - Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni

CAPO III - RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 7 - Decorrenza e durata della convenzione

Art. 8 - Strumenti di consultazione tra i contraenti; funzioni di indirizzo sull'ufficio comune

Art. 9 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie

Art. 10 - Dotazione di personale

Art. 11 - Beni e strutture

Art. 12 - Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Disposizioni di rinvio

Art. 14 - Esenzioni per bollo e registrazione

EVIDENZIATO che la proposta prevede che siano gestite con la forma associativa della Convenzione le funzioni fondamentali

- a. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente
- b. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi
- c. polizia municipale e polizia amministrativa locale

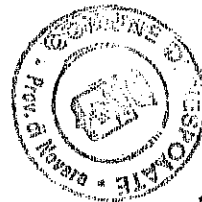
e con la forma associativa del Consorzio la funzione fondamentale

progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, in integrazione con il quadro dei servizi gestiti dal Consorzio CISA 24 ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della LR Piemonte 11/2012;

VALUTATO che la proposta formulata risponda appieno alle prescrizioni legislative e, nel contempo, prefiguri un modello di forma di gestione associata, in grado di promuovere una razionalizzazione organizzativa, salvaguardando le prerogative gestionali degli organi di governo dei comuni aderenti, nonché le esigenze dei dipendenti e dei cittadini;

PROPONE

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. Di stipulare, ai sensi di quanto in narrativa, la convenzione per la gestione associata di funzioni e servizi di competenza comunale fra i comuni di Borgolavezzaro, Garbagna Novarese, Nibbiola, Terdobbiato, Tornaco e Vespolate, secondo lo schema, formato da numero 14 articoli, Allegato n. 1) alla presente per farne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, da sottoscrivere ad opera dei legali rappresentanti degli enti.



IL PRESIDENTE

(Migliavacca Pierluigi)

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.lgs n.267/00.

Vespolate, li 12 FEB. 2013

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI VOTO.

Con questa nostra dichiarazione di voto, si conferma e si ribadisce **di essere pienamente favorevoli** alla attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente (nazionale e regionale) per l'esercizio in forma associata delle funzioni e servizi stabiliti finalizzando quanto con esse stabilito.

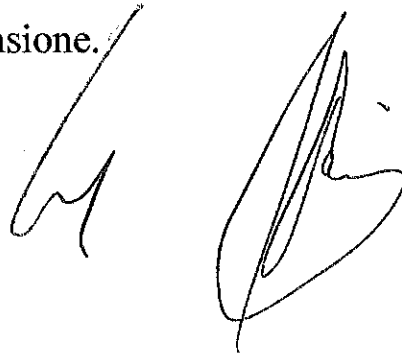
In occasione dell'incontro tenutosi in quel di Borgolavezzaro questo Gruppo, constatato lo svolgimento della riunione stessa (valida ai Sindaci solo per una loro foto di gruppo) aveva inviato subito al Sindaco una lettera (che qui si allega) dove si diceva chiaramente il pensiero in proposito.

L'esito della nostra lettera è stato quello solito della "lettera morta" e quindi la presentazione questa sera in Consiglio di un documento, che proprio perché deve essere lo stesso adottato dagli altri Comuni, non può essere modificato. E questo il Sindaco lo sa bene.

Noi riteniamo che su questo importante argomento, che ci auguriamo venga affrontato dal prossimo nuovo Governo dando indicazioni chiare, la nostra "Bassa", per le motivazioni ben note a tutti noi, può progettare il proprio futuro.

Il modo comportamentale adottato non fa che mostrare una totale chiusura a un sereno dibattito con ricerca del meglio.

Il nostro voto non può che essere di astensione.



GRUPPO CONSIGLIARE DEL COMUNE DI VESPOLATE
"INSIEME PER MIGLIORARE"

capito: Via F.lli di Dio n.1 – Vespolate
Tel. 0321882550 3335266337

Vespolate, 11 Gennaio 2013

Preg. Signor **SINDACO**
del Comune di Vespolate
VESPOLATE

Oggetto: riferimento incontro del 10 gennaio 2013 su argomento "Svolgimento associato di funzioni comunali"

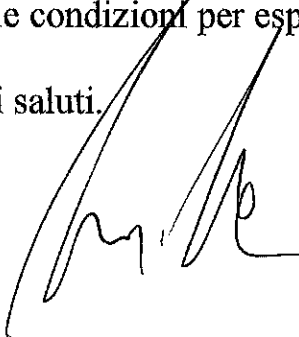
Come a Lei ben noto il nostro Gruppo è da sempre convinto sulla necessità e validità di portare avanti e svolgere funzioni comunali in forma associata tra Comuni, avendo presente il fine primario della efficacia, efficienza ed economicità.

Avrà ben presente che già nel 2010 avevamo proposto la partenza di un tavolo "bipartisan" (coinvolgimento di maggioranze e minoranze) proprio per individuare ed indicare scelte operative concrete, ma la proposta non fu accettata.

Dopo l'illustrazione di ieri sera, fatta dal Funzionario della "Lega autonomie", le scelte indicate come ipotesi di lavoro utili per poi arrivare a un vero progetto operativo, purtroppo non si è avuta una necessaria comunicazione, da parte dei Sindaci presenti, in merito alle proposte operative di lavoro che vedano il coinvolgimento di tutte le componenti del Consiglio Comunale. Anzi, la specifica richiesta fatta da un Collega Consigliere di minoranza in altro Comune non ha avuto nessuna risposta ed è servita per chiudere l'incontro.

Restiamo in attesa di avere notizie dicendo da subito che, diversamente, riteniamo non vi siano le condizioni per esprimerci positivamente.

Cordiali saluti.



**CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI MEDIANTE
COSTITUZIONE DI UN UFFICIO COMUNE**

L'anno il giorno del mese di presso la sede di posta in

Tra

- 1 - Il Comune di Borgolavezzaro, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- 2 - Il Comune di Garbagna Novarese, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- 3 - Il Comune di Nibbiola, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- 4 - Il Comune di Terdobbiate, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- 5 - Il Comune di Tornaco, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- 6 - Il Comune di Vespolate, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

PREMESSO CHE

Al fine di evitare l'elevato impatto nel breve periodo di criticità di carattere organizzativo e gestionale legate alla diminuzione delle risorse economiche disponibili e all'applicazione del disposto dell'articolo 14 del decreto legge 78/2010 convertito con la legge 122/2010 e successivamente modificato, in ultimo dal d.l. 95/2012 convertito con legge 135/2012 nonché della legge regionale 11/2012, si è reso necessario immaginare un percorso organizzativo di sviluppo di nuove forme associative, in grado di favorire la progressiva integrazione delle culture organizzative di provenienza e di dare vita a modelli organizzativi associati avanzati.

Dal punto di vista del *modello* organizzativo, si evidenzia come lo schema dell'"ufficio comune" si configuri come in grado d'interpretare al meglio le esigenze poste dalla ricerca di una forma associativa orientata a caratterizzarsi come *risposta organizzativa efficiente*.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione si istituisce l'ufficio comune per l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le funzioni fondamentali, le attività e i servizi oggetto della presente convenzione sono:
 - a. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente
 - b. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi
 - c. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, in integrazione con il quadro dei servizi gestiti dal Consorzio CISA 24 ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della LR Piemonte 11/2012
 - d. polizia municipale e polizia amministrativa locale

Art. 2 - Enti partecipanti alla gestione associata

1. I Comuni che aderiscono alla convenzione sono:
 - a. il Comune di Borgolavezzaro
 - b. il Comune di Garbagna Novarese
 - c. il Comune di Nibbiola
 - d. il Comune di Terdobbiate
 - e. il Comune di Tornaco
 - f. il Comune di Vespolate
2. L'ufficio comune è inizialmente costituito presso il Comune di Borgolavezzaro ed opera sulle sedi di tutti gli enti aderenti. La Conferenza dei Sindaci, di cui al successivo articolo 8 comma 5, individuerà la sede definitiva dell'Ufficio comune contestualmente all'approvazione del Regolamento di organizzazione di cui sopra.
3. Per il suo funzionamento l'ufficio comune risponde esclusivamente dal punto di vista del riferimento finanziario al Comune presso il quale ha sede.

Art. 3 - Finalità

1. Le finalità correlate al conseguimento di obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia sono:
 - a. il miglioramento complessivo dei servizi all'utenza nel territorio degli enti associati,
 - b. il potenziamento delle opportunità in favore dei cittadini residenti;
 - c. un sempre maggiore interscambio di informazioni tra i Comuni stessi e con i soggetti esterni;
 - d. la ricerca di economie di scala nella gestione;
 - e. lo sviluppo di una cultura organizzativa comune tra le organizzazioni degli enti aderenti, al fine di favorire la successiva evoluzione verso modelli associativi più avanzati;
 - f. la progressiva ricerca di omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure operative interne, nonché dei sistemi ICT di supporto

Art. 4 - Funzioni, attività e servizi svolti dall'ufficio comune e procedimenti amministrativi di competenza

1. Nel quadro delle funzioni e dei servizi associati, l'Ufficio comune opera con funzioni amministrative decisorie per conto dei singoli enti aderenti. Pertanto, i soggetti con competenze gestionali appartenenti all'Ufficio comune operano in qualità di responsabili di servizio negli enti aderenti alla presente convenzione, sulla base degli indirizzi, dei programmi di attività definiti dai rispettivi organi di governo, ovvero degli obiettivi da questi fissati.
2. I soggetti con competenze gestionali appartenenti all'Ufficio comune sono responsabili dell'erogazione dei servizi e dell'esercizio delle funzioni amministrative di competenza, assumendo la diretta responsabilità della gestione del personale, di quella dei contratti, dei procedimenti di accesso alle prestazioni, dei procedimenti autorizzatori, dell'attività di controllo, nonché di tutti gli interventi afferenti alle materie di competenza indispensabili per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi fissati.
3. Le attribuzioni dell'ufficio comune, sono così puntualmente definite:
 - a. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente
 - b. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi
 - c. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, in integrazione con il quadro dei servizi gestiti dal Consorzio CISA 24 ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della LR Piemonte 11/2012
 - d. Coordinamento delle funzioni d'indirizzo e controllo dell'attività del Consorzio CISA 24
 - e. Servizi socio-assistenziali non erogati tramite il CISA 24
 - f. polizia municipale e polizia amministrativa locale
 - g. Polizia locale
 - i. Polizia commerciale
 - ii. Polizia amministrativa

iii. Sistema integrato di sicurezza urbana

4. Resta comunque fermo il pieno rispetto di ogni altra normativa inderogabile da parte degli enti partecipanti, con particolare riferimento alle competenze degli organi di governo degli enti aderenti.

CAPO II - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE

Art. 5 - Regole di organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune

1. Il Regolamento di organizzazione dell'Ufficio comune è approvato dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Il Regolamento di organizzazione disciplina, in conformità con i criteri generali stabiliti dalla Convenzione l'assetto dell'Ufficio comune, l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi, i sistemi e le figure di coordinamento, l'esercizio delle funzioni dirigenziali, le linee procedurali di gestione del personale.
3. Alla normativa contenuta nel Regolamento dovranno adeguarsi le altre disposizioni regolamentari degli enti aderenti, relativamente alle parti inerenti alle materie organizzative.
4. L'organizzazione dell'Ufficio comune può articolarsi in strutture operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità, ovvero, anche per singole funzioni gestite in modo associato, mantenersi unitaria, con assegnazione di responsabilità gestionali.

Art. 6 - Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni

1. Lo svolgimento delle funzioni o l'erogazione dei servizi assegnati alla competenza dell'Ufficio comune, potranno essere regolati da un apposito regolamento uniforme approvato dalla Conferenza dei Sindaci, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 8.

CAPO III - RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 7 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha durata dalla sua sottoscrizione sino al 31/12/2015.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione dei Consigli Comunali degli Enti stipulanti.
3. La convenzione è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun ente associato.

Art. 8 - Strumenti di consultazione tra i contraenti; funzioni di indirizzo sull'ufficio comune

1. La gestione associata opera nell'interesse di tutti gli enti partecipanti, a prescindere dalla loro quota di partecipazione, e di tutti i Cittadini dei Comuni interessati.
2. Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il Piano annuale di attività.
3. Il Piano annuale di attività contiene:
 - a. i costi di funzionamento della gestione associata
 - b. gli interventi e le attività da attuare;
 - c. le priorità degli interventi e delle attività.
4. Nel piano annuale possono essere inseriti attività ed interventi, comunque riconducibili ai servizi e alle funzioni esercitate in forma associata.
5. E' istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci sottoscrittori la presente convenzione ed inizialmente è presieduta dal Sindaco del Comune di (.....). I Sindaci possono delegare un proprio assessore a partecipare alla Conferenza.
6. Il presidente dura in carica per (sei) mesi, quindi è avvicendato da un altro Sindaco a rotazione di semestre in semestre.
7. Alla Conferenza sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a. indirizzo e coordinamento sull'organizzazione e svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;
 - b. regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione, compreso l'utilizzo dei contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla regione e dallo stato;
 - c. interpretazione del presente atto associativo e risoluzione concordata delle controversie;
 - d. deliberazione del piano annuale delle attività di gestione da svolgere, quantificando al contempo le risorse necessarie a finanziarlo;

- e. approvazione del rendiconto di gestione relativo al funzionamento dell'Ufficio comune;
 - f. controllo dell'andamento della gestione associata, monitoraggio dei risultati e verifica dell'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo ove necessario in merito alle opportune azioni correttive.
8. La Conferenza si riunisce su disposizione del Presidente. Le sedute della Conferenza quando intervengano almeno 4/6 dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti.
 9. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare il Coordinamento collegiale dell'Ufficio comune, i soggetti con competenze gestionali, i dipendenti dei comuni associati e altri soggetti ritenuti utili per assumere le decisioni di merito.
 10. I Sindaci dei comuni aderenti garantiscono che nell'esercizio proprio della gestione associata attuano strumenti di coinvolgimento decisionale delle rispettive Giunte e dei Consigli comunali di appartenenza, laddove le decisioni della Conferenza ineriscano competenze tipiche di questi organi di governo.

Art. 9 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie

1. Per l'attuazione della presente convenzione è prevista la quantificazione degli oneri di funzionamento, relativamente al personale ed alle dotazioni strumentali utilizzate dall'Ufficio comune. Gli Enti stipulanti medesimi s'impegnano alla messa a disposizione dello stesso Ufficio comune di risorse necessarie per il rimborso delle spese, di personale e di attrezzature, previo accordo in ordine all'ammontare da definirsi in sede di Conferenza dei Sindaci, tenendo conto anche in via solidaristica delle singole situazioni dei Comuni rispetto ai vigenti vincoli in materia di spesa del personale.
2. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni, la Conferenza approva il piano annuale di attività, contenente il piano economico-finanziario per l'esercizio successivo.
3. Il piano una volta approvato viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale, secondo i criteri di riparto stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci. In assenza di diverse indicazioni da parte della Conferenza dei Sindaci i criteri di attribuzione sono quantificati in proporzione al numero di abitanti al 31.12 dell'anno precedente a quello in esame.
4. Eventuali variazioni del piano economico finanziario sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci.
5. Sulla scorta del suddetto documento programmatico, l'Ente sede dell'Ufficio comune può annualmente stanziare nel proprio bilancio di previsione la spesa corrente e/o di investimento concernente le strutture organizzative convenzionate, fatta salva la suddivisione della stessa secondo i criteri di riparto di cui al comma 3. Gli Enti stipulanti provvedono normalmente a stanziare, nei rispettivi bilanci, le spese del personale in organico, compreso lavoro straordinario e salario accessorio.
6. La spesa per remunerare delle retribuzioni del personale appartenente all'Ufficio comune è ripartita secondo i criteri indicati dalla Conferenza dei Sindaci, e, in mancanza, in misura proporzionale alla popolazione dei singoli Comuni.
7. L'eventuale contributo regionale a sostegno delle forme associative è attribuito al Comune sede dell'Ufficio comune che ne cura di norma l'impiego e la rendicontazione. L'eventuale quota residua di tale contributo a seguito di rendicontazione annuale, è ridistribuita fra i Comuni aderenti in misura proporzionale all'entità demografica a compensazione delle spese generali sostenute dagli Enti per l'impianto e l'attivazione della gestione associata.
8. In fase di prima attivazione ed impianto della forma associativa sono considerate anche le spese sostenute preliminarmente dai singoli Enti per attrezzarsi alla gestione associata, con particolare riferimento alle spese per conseguire una adeguata dotazione informatica.

Art. 10 - Dotazione di personale

1. Gli Enti stipulanti mettono a disposizione i propri dipendenti, per la gestione delle funzioni e dei servizi associati indicati nella presente convenzione

2. L'assunzione di personale ulteriore già prevista nei piani di fabbisogno del personale da parte dei Comuni è effettuata nel rispetto dei limiti legali alle assunzioni e dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale.
3. Per l'esercizio delle funzioni associate, l'ufficio comune utilizza risorse professionali assegnate dagli enti associati secondo lo schema organizzativo e la dotazione organica adottati dalla Conferenza dei Sindaci.
4. Il programma di attuazione del modello organizzativo approvato dalla Conferenza dei Sindaci definisce anche il calendario di assegnazione, ovvero di comando presso l'Ufficio comune delle figure professionali previste.

Art. 11 - Beni e strutture

1. La Conferenza dei Sindaci approva il programma di utilizzo delle sedi di esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, osservando i seguenti criteri generali:
 - a. la sede operativa centrale della gestione associata è la sede dell'ufficio comune;
 - b. sono attive sedi operative decentrate presso i singoli comuni aderenti, nelle quali possono prestare servizio dipendenti inseriti nella dotazione organica dell'Ufficio comune anche collegati per via telematica;
 - c. in ogni comune associato è istituita un'apposita struttura di relazione con il pubblico finalizzata a garantire l'esercizio capillare delle funzioni associate.
2. Con lo stesso programma sono altresì individuate le altre strutture ed attrezzature necessarie alla gestione associata.

Art. 12 - Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale

1. Gli Enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 7, ciascuno degli Enti stipulanti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse, fatte salve le obbligazioni in essere, sempre che il recesso non determini condizione di mancato conseguimento dei livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, così come previste dal Decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 31bis dell'articolo 14 del d.l. 78/2010 convertito con legge 122/2010.
2. In tale caso il recedente deve darne comunicazione scritta, almeno 90 giorni prima, agli altri Enti, i quali ne prendono atto determinando la risoluzione della convenzione, ovvero il suo mantenimento a compagine modificata. Il recesso avrà efficacia a far tempo dall'esercizio finanziario successivo.
3. La risoluzione della convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, può avvenire anche nei seguenti casi:
 - a. per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazione dei Consigli Comunali di tutti gli Enti stipulanti;
 - b. nel caso in cui tutti gli Enti stipulanti costituiscano tra loro, o con altri, una Unione di Comuni per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione. In tal caso la risoluzione della convenzione ha effetto dall'avvio della gestione operativa dell'ente, come da deliberazione degli organi competenti.
 - c. qualora venissero meno le prescrizioni legislative che sottendono alla presente convenzione

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Art. 14 - Esenzioni per bollo e registrazione

1. Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Atto redatto dal, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. pagine, che viene firmato dalle parti.

Sottoscrizione di tutti i partecipanti